

COMUNE DI CAPPADOCIA

Provincia di L'Aquila

Ufficio Tecnico

ORDINANZA N. 54 DEL 12-12-2022

**Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN LARGO V.VENETO DAL
23.12.2022 PER ALLESTIMENTO FUOCO DI NATALE 2022**

Vista la richiesta verbale da parte dell'Assessore D'Innocenzo Luigi in data odierna, con la quale chiede di istituire il divieto di sosta nella porzione di spazio compreso tra il Municipio e la chiesa S. Margherita per poter consentire la preparazione del fuoco di Natale nel giorno 24 dicembre 2022;

RITENUTO opportuno per motivi di sicurezza ed a salvaguardia della pubblica incolumità istituire il divieto di sosta nello spazio compreso tra il Municipio e la chiesa S. Margherita dal giorno 23 dicembre 2022 dalle ore 08:00 fino a cessata esigenza;

VISTO l'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente trascritti, di istituire il **divieto di sosta** nella porzione di spazio compreso tra il Municipio e la chiesa S. Margherita dal giorno **23 dicembre 2022** dalle ore **08:00** e comunque fino a cessata esigenza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web del Comune, con l'apposizione di opportuna segnaletica stradale prevista dal codice della strada nelle ore indicate.

A norma dell'art. 3, comma 4 e 5, della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. si informa che, avverso la presente Ordinanza, può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,

rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed è immediatamente esecutiva.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, comma 1°, lettera a) e comma 14° del C.d.S.

Il Responsabile del Servizio
Geom.Mario Ferrazza